



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA N.127/2026

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24393** del registro di
Segreteria

proposto da

M. A. (cod. fisc.: *omissis*), nato a *omissis* il *omissis* ed ivi residente in via
omissis, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Giuseppe
Martino (cod. fisc.: MRTGPP60T28H224Q), con studio in Archi (RC) via
Vecchia provinciale n. 26), con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: avv.giuseppemartino@pecstudio.it;

contro

1) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 5, in persona del Direttore
generale *pro tempore*, con sede in Reggio Calabria via S. Anna II, Tronco n.
18/D;

- non costituita in giudizio -

2) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma via Ciro il Grande n.
21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da
procura generale *ad lites* versata in atti, dagli avvocati Caterina Battaglia

	(cod. fisc.: BTTCRN70R54M208B),	p.e.c.:
	avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it , e Silvia Parisi (cod. fisc.:	
	PRSSLV66C46C352J), p.e.c.: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it , con	
	domicilio fisico eletto in Catanzaro via Tommaso Campanella n. 11 presso la	
	sede dell'Avvocatura dell'INPS.	
	per il riconoscimento	
	del diritto del ricorrente alla ulteriore concessione dell'assegno di	
	incollocabilità ai sensi dell'art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, previo	
	accertamento medico collegiale presso l'ASP di Reggio Calabria o l'istituto	
	ritenuto competente.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	uditi, nella pubblica udienza del 27 aprile 2026, l'avv. Maria Luisa Muscarà,	
	per delega dell'avv. Giuseppe Martino, per il ricorrente, e l'avv. Caterina	
	Battaglia, per l'INPS. Nessuno è comparso per l'ASP n. 5 di Reggio Calabria.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 28 agosto 2025, il signor A. M. ha	
	rivendicato il diritto alla ulteriore concessione dell'assegno di incollocabilità	
	ex art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, previo accertamento medico collegiale	
	presso l'ASP n. 5 di Reggio Calabria, o altro istituto ritenuto competente, e	
	con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del	
	procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. Il ricorrente ha premesso di essere	
	titolare di pensione privilegiata diretta di 2^ categoria Tab. A, a vita, perché	
	affetto da <i>“Disturbo mentale organico con alterazioni comportamentali in</i>	
	2	

	<i>soggetto con encefalopatia post-traumatica, bradicinesia ed ipostemia</i>	
	<i>emisoma dx Esiti di frattura femore dx trauma braccio dx”; di essere stato,</i>	
	infatti, sottoposto a visita medico collegiale dall’ASP di Reggio Calabria il 9	
	aprile 2015 e di essere stato, all’esito della stessa, destinatario dell’assegno	
	di incollocabilità per anni 4, a decorrere da tale data fino al 31 marzo 2018;	
	di avere ottenuto la pensione privilegiata da parte dell’INPS di Reggio	
	Calabria; di essere stato destinatario del rinnovo del menzionato assegno da	
	parte dell’ASP di Reggio Calabria per il successivo quadriennio 1° aprile 2018	
	– 31 marzo 2022, con conseguente trattamento previdenziale privilegiato da	
	parte dell’INPS di Reggio Calabria. Ha aggiunto che, a decorrere dal 1° aprile	
	2022, l’assegno di incollocabilità gli è stato sospeso perché non è stato	
	avviato d’ufficio a visita medico collegiale da parte dell’ASP n. 5,	
	territorialmente competente, nei sei mesi antecedenti alla scadenza del	
	menzionato assegno. Ha sottolineato che l’ASP n. 5, nonostante le ripetute	
	richieste e diffide da parte del suo legale di fiducia, non ha provveduto a	
	convocarlo per la prescritta visita medico legale. Analogo comportamento	
	inerte ha tenuto l’amministrazione sanitaria nonostante sia stata	
	direttamente interpellata dall’INPS di Reggio Calabria. All’esito di ulteriore	
	diffida del ricorrente, l’ASP di Reggio Calabria, con p.e.c. del 14 ottobre 2024,	
	ha comunicato che <i>“l’organismo sanitario competente all’accertamento in</i>	
	<i>oggetto, è rappresentato dal Collegio Medico Legale del Comune di residenza</i>	
	<i>del pensionato.”</i> . In ragione di tale elusiva risposta dell’amministrazione, il	
	ricorrente ha nuovamente (per ben due volte) diffidato l’ASP n. 5 al fine di	
	essere sottoposto a visita medico collegiale, senza ottenere alcun riscontro.	
	A fronte della ingiustificata inerzia dell’amministrazione (<i>id est</i> : silenzio	
	3	

	rifiuto), che ha privato il ricorrente del suo diritto alla percezione del	
	menzionato assegno di incollocabilità, disciplinato dall’art. 104 del d.P.R. n.	
	1092/1973, ha, pertanto, adito questo giudice delle pensioni.	
	2. Con <u>decreto</u> del 1° settembre 2025, ritualmente notificato unitamente al	
	ricorso introduttivo alle amministrazioni resistenti, è stata fissata l’udienza	
	del 26 gennaio 2026.	
	3. Con <u>memoria</u> , depositata il 12 gennaio 2026, si è costituito in giudizio	
	l’INPS ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.	
	In particolare, ha sottolineato che <i>“L’invocato diritto all’assegno</i>	
	<i>d’incollocabilità, attiene a valutazioni mediche sulle quali l’Istituto non ha</i>	
	<i>alcuna competenza essendo il compito dell’Ente limitato a rendere esecutivi</i>	
	<i>(senza compiere alcuna valutazione discrezionale sugli stessi) i provvedimenti</i>	
	<i>endoprocedimentali adottati in piena autonomia dagli organi istituzionalmente</i>	
	<i>preposti alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge, per come</i>	
	<i>chiaramente disposto dalla normativa di riferimento sopra richiamata.”.</i>	
	4. All’esito dell’udienza del 26 gennaio 2026, con ordinanza n. 2/2026, è	
	stato disposto che l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, e per	
	essa il Direttore Generale <i>pro tempore</i> , provvedesse al deposito di tutta la	
	documentazione amministrativa e medico legale del ricorrente e di	
	documentati chiarimenti in ordine alla mancata sottoposizione a visita	
	medico legale del signor A. M., entro il termine di trenta giorni dalla notifica	
	dell’ordinanza, onerando a tale scopo la Guardia di Finanza. È stata, quindi,	
	fissata l’udienza del 23 marzo 2026 per la prosecuzione del giudizio,	
	successivamente rinviata al 25 marzo 2026. All’esito di tale ultima udienza,	
	su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata all’udienza del 27	
	4	

	aprile 2026 per l'esame della documentazione depositata dalla Guardia di	
	Finanza, con note del 13 e del 23 marzo 2026.	
	5. Con <u>p.e.c. del 24 marzo 2026</u> è stato, inoltre, depositato da parte	
	dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria il verbale di visita medico-legale collegiale n.	
	1/2026 del 16 marzo 2026, alla quale è stato sottoposto il ricorrente, che ha	
	concluso che <i>“Sulla base dei dati clinico documentali avuti in visione, il signor</i>	
	<i>M. A. è affetto da “Disturbo mentale organico con alterazioni comportamentali</i>	
	<i>in soggetto con encefalopatia post-traumatica, limitazione funzionale arto</i>	
	<i>superiore destro e arto inferiore destro da pregresso sinistro stradale con</i>	
	<i>trauma cranico commotivo e frattura femorale destra trattata mediante</i>	
	<i>osteosintesi chirurgica”</i> e che <i>“Il succitato quadro menomativo, per natura ed</i>	
	<i>il grado dell'invalidità di servizio, può riuscire di pregiudizio alla salute e alla</i>	
	<i>incolumità dei compagni lavoro od alla sicurezza degli impianti, pertanto rende</i>	
	<i>il soggetto incollocabile per anni quattro”</i> .	
	6. Con note autorizzate, depositate il 16 aprile 2026, il difensore del	
	ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, in considerazione della	
	visita medico legale che ha accertato il diritto del signor M. alla	
	corresponsione per un ulteriore quadriennio, e con decorrenza 1° aprile	
	2022, dell'assegno di incollocabilità.	
	7. All'<u>udienza pubblica</u> del 27 aprile 2026 i difensori delle parti costituite si	
	sono riportati alle domande, eccezioni e difese contenute negli scritti	
	difensivi. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura	
	del dispositivo in udienza.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	8. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'ASP n. 5 di Reggio	
	5	

	Calabria, la quale, nonostante sia stata regolarmente intimata, non si è	
	costituita in giudizio.	
	9. Il ricorso è fondato . Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti	
	e, segnatamente, dal verbale di visita medico-legale collegiale del 16 marzo	
	2026, che il ricorrente ha diritto alla percezione dell’assegno di incollocabilità	
	di cui all’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973. Risulta, infatti, dalle conclusioni	
	medico legali rassegnate, ancorché tardivamente, dall’amministrazione	
	sanitaria che le infermità dalle quali risulta affetto il ricorrente non solo	
	limitano la funzionalità lavorativa ma comportano anche un effettivo pericolo	
	per la salute e l’incolumità dei compagni di lavoro o per la sicurezza degli	
	impianti. L’accertamento medico legale dimostra, altresì, che la natura e il	
	grado dell’invalidità di servizio creano una situazione di pericolo reale e non	
	meramente ipotetica (cfr. in termini, da ultimo, <i>Sez. giur. Veneto, sentenza n.</i>	
	<i>1/2026</i>). Ne deriva che il signor A. M. ha diritto alla percezione dell’assegno	
	di incollocabilità per un ulteriore quadriennio, con decorrenza dal 1° aprile	
	2022, e che, pertanto, l’istituto previdenziale è tenuto al pagamento di	
	quanto dovuto con la menzionata decorrenza e con la maggiorazione della	
	rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino al soddisfo, ai sensi	
	dell’art. 167, c. 3, c.g.c..	
	10. Le spese e gli onorari di difesa seguono la soccombenza, ai sensi dell’art.	
	31, primo comma, c.g.c., e si liquidano in favore della parte ricorrente	
	nell’importo di euro 2.000,00, oltre Spese generali, IVA e CPA, con	
	distrazione in favore del procuratore antistatario. Le stesse sono poste a	
	carico esclusivo dell’Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria,	
	considerato che il mancato tempestivo riconoscimento del diritto del	
	6	

	ricorrente è imputabile in via esclusiva alla colpevole inerzia	
	dell'amministrazione sanitaria.	
	11. Questo GUP dispone, infine, che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.	
	196/2003, e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della	
	Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente	
	siano oscurate, in caso di riproduzione del presente provvedimento in	
	qualsiasi forma, e che, a tale fine, la Segreteria della Sezione giurisdizionale	
	applicherà la disposizione di cui all'art. 52, terzo comma, del d.lgs. n.	
	196/2003.	
	P.Q.M.	
	Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza,	
	eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,	
	- dichiara la contumacia dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio	
	Calabria;	
	- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;	
	- condanna l'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria al	
	pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di	
	difesa, che liquida nell'importo di euro 2.000,00, oltre alle Spese generali,	
	all'IVA e al CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;	
	- compensa le spese tra la parte ricorrente e l'INPS;	
	- dispone, infine, che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, e successive	
	modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale,	
	le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurate.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 27 aprile 2026.	
	7	

